

PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164

1 Premessa

Il 21 giugno 2000 è entrato in vigore il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

Cliente idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 164/00 è “la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema”. In particolare il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

L'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del decreto legislativo n. 164/00 individua le seguenti tipologie di soggetti ai quali è attribuita la qualifica di cliente idoneo, con decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore del sopradetto decreto legislativo:

- le “imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo” (lettera a));
- le “imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo (lettera b));
- i “clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno (lettera c));
- i “consorzi e società consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc (lettera d));
- i “clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di queste ultime” (lettera e));
- i “clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione” (lettera f)).

Sull'applicazione del citato articolo 22, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) è chiamata a vigilare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2 Necessità dell'accertamento dell'idoneità dei clienti

I clienti finali che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 presentano i requisiti richiesti dall'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto, costituiscono circa il 65% dei consumi di gas nel Paese. La quota di apertura stimata per il mercato del gas (così come quella per il mercato elettrico sotto riportata) non considera gli effetti derivanti dai potenziali consorzi tra clienti. Con il riconoscimento dell'idoneità a tutti i clienti a partire dall'1 gennaio 2003, è previsto inoltre un passaggio in tempi relativamente brevi alla completa apertura di questo mercato.

Si ravvisano sostanziali differenze rispetto al settore elettrico, laddove l'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), nello stabilire la categorie di clienti idonei ha limitato tale diritto ad un totale del 30% del mercato elettrico, ha identificato i consumi dei clienti finali idonei relativamente ad un unico punto del territorio nazionale, ma soprattutto non ha previsto alcun termine per la completa liberalizzazione. Il medesimo articolo, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 ha inoltre sancito l'obbligo per i clienti di autocertificare all'Autorità la propria qualifica, e ha attribuito all'Autorità il compito di stabilire con proprio provvedimento le modalità per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei. Nel mercato del gas naturale l'Autorità ha invece il potere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00.

Il decreto legislativo n. 164/00 riconosce l'idoneità ad un più ampio numero di categorie di clienti rispetto a quelle finora ricadenti sotto il regime di sorveglianza previsto dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno e 20 settembre 1974, e tale soglia di consumo non è più limitata agli usi industriali o ospedalieri ma si applica indipendentemente dalla tipologia di consumo. In particolare, la soglia di passaggio delle utenze da prezzi amministrati (o tariffe) a prezzi sorvegliati veniva fissata in 1 milione di mc con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) n. 17/80, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 127 del 10 maggio 1980 e successivamente diminuita a 500.000 mc con il provvedimento Cip 30 giugno 1983 n. 17/83, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 180 del 2 luglio 1983 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/83) a 400.000 mc con il provvedimento Cip 24 ottobre 1985 n. 42/85 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 253 del 26 ottobre 1985 e, da ultimo, a 200.000 mc con il provvedimento Cip 2 luglio 1987 n. 22/87, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 153 del 3 luglio 1987 (di seguito: provvedimento Cip n. 22/87). Il provvedimento Cip n. 17/83 riconosceva il regime dei prezzi sorvegliati anche ai complessi ospedalieri; tuttavia, il provvedimento Cip n. 22/87 abbassava la soglia per questi utenti a 300.000 mc anziché a 200.000 mc, validi per gli utenti industriali.

Nell'ambito del sopradetto regime di sorveglianza, Snam Spa, Confindustria e le associazioni delle aziende di distribuzione del gas naturale hanno stipulato accordi quadro nei quali sono state definite modalità di accertamento di consumo annuo di gas naturale limitatamente ai clienti industriali ed ai complessi ospedalieri.

Nel contesto normativo derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 con riferimento a tutte le tipologie di soggetti ai quali è attribuita la qualifica di cliente idoneo, è necessario individuare strumenti atti a verificare che le imprese del gas stipulino contratti di acquisto, vendita e facciano accedere al sistema i soggetti che ne hanno effettivamente diritto.

E' opportuno che l'Autorità stabilisca criteri per l'accertamento dell'idoneità dei clienti idonei da parte delle imprese del gas allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato.

A tal fine occorre individuare modalità per l'accertamento dell'idoneità che consentano ai soggetti contraenti di disporre dati certi o comunque accettabili e all'Autorità di un utile strumento per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza.

Per facilitare tali compiti di accertamento è opportuno individuare modalità uniformi e semplificate per tutte le imprese del gas allo scopo di ridurre al minimo le procedure, rendendo più agevole ai soggetti interessati la predisposizione di tale certificazione. In questo modo si evitano incertezze agli operatori, con effetti tanto più rilevanti in questa fase di avvio del processo di liberalizzazione del mercato.

La previsione di modalità uguali per tutti avrebbe il vantaggio di non introdurre situazioni discriminatorie tra clienti serviti da imprese diverse, soprattutto in un momento in cui si affacciano nuovi operatori sul mercato. Si elimina in particolare il rischio che le imprese adottino soluzioni

discrezionali e potenzialmente discriminanti per i clienti con i quali stipulano contratti ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00.

E' altresì necessario che l'Autorità sia a conoscenza dei soggetti che, pur avendo i requisiti previsti dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 per essere individuati come clienti idonei, non intendano avvalersi del diritto connesso a tale qualifica.

3 Definizione delle modalità per l'accertamento dell'idoneità

Per rispondere alle finalità di cui al precedente capitolo 2, e per facilitare l'accertamento dell'attività di vigilanza, l'Autorità ritiene necessario che le imprese del gas richiedano ai clienti idonei una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea attestazione comprovante fatti, stati o qualità che sono a diretta conoscenza dell'interessato al momento in cui rende l'attestazione stessa.

Le autocertificazioni dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00 devono essere sottoscritte dall'interessato o dal suo legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, e rese davanti ad un pubblico ufficiale che autentica la firma.

Da un punto di vista sostanziale, l'autocertificazione o altra idonea attestazione, per essere valida, deve contenere:

- a) dati identificativi, comprensivi del numero di codice fiscale e l'eventuale sede legale del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;
- b) l'evidenza del possesso dei requisiti individuati dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, specificando la categoria di appartenenza ai sensi del medesimo articolo. Non è infatti sufficiente una semplice dichiarazione in cui il cliente dichiara la propria qualifica di idoneità; occorre invece avere fin da subito indicazione della categoria di appartenenza rispetto alla quale effettuare eventualmente le opportune e ulteriori verifiche;
- c) la specificazione dei punti di misura del gas, ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o a valle del quale avviene il consumo per uso proprio. E' infatti necessario che l'acquisto, la vendita e l'accesso al sistema ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 siano effettuati tra clienti idonei in ogni fase di transazione, dal momento che l'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto legislativo stabilisce che soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

La dichiarazione o l'attestazione devono anche contenere l'impegno a comunicare all'impresa del gas, sino al 31 dicembre 2002:

- a) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o all'attestazione, che comporti la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'idoneità;
- b) in caso di esercizio della facoltà di recesso dal contratto di acquisto e vendita, l'eventuale concessa rinuncia ad esercitare il diritto connesso alla qualifica di cliente idoneo.

4 Obblighi di comunicazione

Per facilitare l'esercizio dell'attività di vigilanza, l'Autorità, in considerazione dell'attuale fase di avvio del processo di liberalizzazione del mercato del gas, ritiene anche opportuno verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/00 attraverso una verifica delle condizioni pattuite tra imprese del gas e clienti idonei a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto. La verifica permette di accettare eventuali condizioni

che possono costituire un ostacolo all'esercizio del diritto di idoneità, ma anche allo sviluppo di un mercato concorrenziale.

A tale scopo le imprese del gas che stipulano contratti con i clienti idonei dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 devono trasmettere all'Autorità copia dei documenti contrattuali entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dei medesimi, unitamente alle dichiarazioni rese o attestazioni richieste al cliente idoneo a norma dell'articolo 2, commi 2.1 e 2.2 del presente provvedimento.

Per le imprese del gas che hanno stipulato i contratti con i clienti idonei precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'Autorità definite nel presente provvedimento, il sopradetto termine di 30 giorni decorre dalla sua data di entrata in vigore.